

COMM. TRIB. PROVINCIALE BERGAMO - 118/12/2011

Svolgimento del processo

Con ricorso n. 1123/10, spedito in data 20 maggio e ricevuto in data 24 maggio 2010, la ditta "Br. Ro." s.p.a., corrente a Telgate (BG) alla via Papa Giovanni XXIII n. 31, in persona del proprio legale rappresentante sig. Ro. Br., impugnava, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'esecutività, l'avviso di accertamento n. 2009000055, in rettifica per infedele dichiarazione, notificato in data 20 febbraio 2010 dal Comune di Telgate, afferente alla tassa smaltimento rifiuti riferita agli anni dal 2004 al 2008, con il quale veniva richiesto alla società contribuente il pagamento dell'importo complessivo di euro 1.759,00 per imposta, contributi, interessi e sanzioni.

Nell'udienza del 7 luglio 2010, fissata per la trattazione dell'istanza di sospensione, la Commissione, ritenuto non rilevabile l'elemento del periculum in mora, attesa l'entità della pretesa tributaria, respingeva l'istanza con ordinanza del Presidente N. 138/10.

Con atto Prot. N. 6795/2010 in data 26 agosto 2010, il Comune di Telgate si costituiva in giudizio, esponendo le proprie controdeduzioni e chiedendo il rigetto del proposto ricorso.

Nell'udienza del 13 aprile 2011 per la trattazione del merito della causa, la Commissione, sentite le parti presenti, che concludevano come in atti, tratteneva il proposto ricorso per la decisione.

Motivi della decisione

L'accertamento oggetto dell'odierno gravame veniva fondato sulla differenza, ritenuta dal Comune, tra i metri quadrati dichiarati e quelli accertati in occasione di verifica operata dall'Amministrazione presso la sede della società ricorrente in data 5 febbraio 2010.

Più precisamente, il Comune contestava sia la presenza di "uffici privati", riferibili alla categoria 4 della tariffa comunale, per mq 43, sia una differenza di mq 153 di superficie nell'area produttiva.

Quanto al primo aspetto, il Comune sostiene che le zone dello stabilimento nelle quali non si svolgono le lavorazioni industriali sono soggette a tassazione, riferendosi all'ufficio dello stabilimento stesso, ritenuto, come tale, imponibile ai fini della T.A.R.S.U.

Tuttavia, la citata categoria 4 della tariffa comunale, appare riferibile più ad uffici con una loro autonoma identificabilità e funzione, quale è quella tipica del terziario; nel caso di specie, invece, si tratta di locali sì non strettamente utilizzati dalle attività operative industriali, ma la cui funzione è, comunque, strettamente ed indissolubilmente connessa e finalizzata all'attività industriale che si svolge nello stabilimento.

Quanto alla maggiore estensione dell'area scoperta, si tratta di una superficie esterna, pertinenziale allo stabilimento, che il Comune ha qualificato come "area scoperta produttiva - deposito scorte".

Tuttavia, l'area stessa appare, effettivamente, come pertinenziale, utilizzata come spazio di manovra degli automezzi con conseguente stoccaggio temporaneo delle merci nelle fasi di carico e di scarico.

In tal modo, l'area in questione non appare oggettivamente idonea a produrre rifiuti, così sottraendosi all'imposta, in applicazione del principio di cui all'art. 62 del decreto legislativo n. 507/1993 e dell'art. 238 del decreto legislativo n. 152/2006.

Il proposto ricorso, quindi, deve trovare accoglimento, sussistendo ragioni, per la particolarità della materia trattata, per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

la Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo, sezione dodicesima, nell'udienza in data 13 aprile 2011;

decidendo sul ricorso n. 1123/10, spedito in data 20 maggio e ricevuto in data 24 maggio 2010, con il quale la ditta "Br. Ro." s.p.a., corrente a Telgate (BG) alla via Papa Giovanni XXIII n. 31, in persona del proprio legale rappresentante sig. Roberto Brevi, impugnava, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'esecutività, l'avviso di accertamento n. 2009000055, notificato in data 20 febbraio 2010 dal Comune di Telgate, afferente alla tassa smaltimento rifiuti riferita agli anni dal 2004 al 2008,

accoglie

il proposto ricorso e dichiara compensate tra le parti le spese di giudizio.